

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 Dicembre 2011 a Latina, al fine di esperire l'esame congiunto alla procedura di Mobilità ex art. 4 e 24 della Legge 223/91, avviata dalla società Wyeth Lederle SpA del Sito di Aprilia in data 5 Ottobre 2011, si sono incontrati:

- **Wyeth Lederle SpA** (di seguito denominata la Società) rappresentata dai Sigg. Roberto Rubbi e Valter Ramacciani
- **Confindustria di Latina** nella persona del Sig. Vespasiano Di Spirito
- Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori, **FILCTEM/CGIL**, **FEMCA/CISL**, **UILCEM/UIL** e **UGL CHIMICI**, rappresentate rispettivamente dai Sigg. Dario D'Arcangelis, Roberto Cecere, Luigi Cavallo e Armando Valiani
- La **RSU** dei lavoratori della Wyeth Lederle SpA

È stato raggiunto il seguente accordo, ai sensi dell'art 4 e 24 della Legge 223/91

Premesso che:

- In data 5 Ottobre 2011, la Wyeth Lederle SpA ha formalmente attivato una procedura di riduzione di personale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità di n. 29 posizioni, strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella stessa nota di avvio della procedura, motivi che si intendono qui integralmente richiamati;
- In data 5 Ottobre 2011 le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno avanzato richiesta di esame ai sensi dell'art. 4, comma 5 della medesima legge 223/91, alla quale ha fatto seguito, per espresso accordo tra le parti, il primo incontro di consultazione avvenuto in data 6 Ottobre 2011;
- Nel corso degli incontri tenuti in sede sindacale presso la Confindustria di Latina nelle date del 6 Ottobre, 19 Ottobre, 8 Novembre, 21 Novembre, 6 Dicembre e 15 Dicembre 2011, l'Azienda ha ampiamente illustrato i motivi che hanno determinato l'avvio della procedura di mobilità e fornito tutte le informazioni relative alla situazione economica della Società, alla struttura aziendale e all'organico, motivi per i quali è risultata acclarata la situazione aziendale che non consente alternative alla indicata riduzione di personale;
- In data 21 Novembre 2011 le Parti hanno rilevato l'impossibilità di un'intesa ed hanno esaurito la fase procedurale a livello sindacale prevista dal c. 5 e 6 dell'art. 4 della Legge n. 223/91, e proseguono l'esame in sede di Regione Lazio;
- Le OO.SS hanno ribadito la necessità di predisporre misure alternative, anche economiche, per attenuare le conseguenze sociali dei licenziamenti;

[Handwritten signatures in blue and purple ink, including names like Rubbi, Ramacciani, Di Spirito, D'Arcangelis, Cecere, Cavallo, Valiani, and various union representatives.]

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le OO.SS. prendono atto dell'impossibilità di individuare soluzioni in tutto o in parte alternative alla mobilità per il personale, diverse dalle misure pattuite nel presente accordo, risultando acclarata la situazione aziendale esposta nella lettera del 5 Ottobre 2011;
3. A seguito di espressa richiesta delle OO.SS., dopo attenta analisi organizzativa, è stato possibile ridurre il numero complessivo degli esuberanti relativi a 6 posizioni di "operatori di magazzino". Pertanto la procedura di mobilità di cui al presente accordo sarà circoscritta a 23 posizioni organizzative;
4. Terziarizzazione dei Servizi Generali: le OO.SS. prendono atto della necessità aziendale di terziarizzare i Servizi Generali poiché non rientranti nelle attività primarie della Wyeth Lederle SpA. Tali servizi saranno appaltati a società terze che si renderanno disponibili ad assorbire gli addetti ai servizi sopra indicati, per un massimo di 4 unità, che continueranno ad essere svolti presso la sede di Aprilia alle seguenti condizioni:
 - 1) assunzione a tempo indeterminato senza periodo di prova
 - 2) stesse condizioni economiche. Impegno di armonizzare le retribuzioni e gli inquadramenti al fine di mantenere gli stessi trattamenti economici in vigore al momento del passaggio
 - 3) la Società richiederà ad ogni società appaltatrice (anche futura) di garantire contrattualmente che ai lavoratori terziarizzati venga mantenuto lo Stabilimento di Aprilia come sede di lavoro
 - 4) In caso di futura riduzione o cessazione del servizio di appalto, con relativi riflessi occupazionali, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per condividere le soluzioni più opportune

Tale operazione dovrà definirsi entro i termini previsti dal punto 7).

5. Come previsto dall'art. 4 comma 11 della Legge 223/91 e successive modifiche, il personale eccedente di cui alla comunicazione aziendale del 5 Ottobre 2011, potrà essere assegnato, nell'ambito del secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, a mansioni diverse da quelle svolte. Le ricollocazioni comunque avverranno mantenendo ai lavoratori interessati la categoria ed il salario ad essa relativo.
6. A superamento ed in sostituzione dei criteri previsti dall'art. 5 comma 1, della Legge 223/91, accertata la sussistenza della necessità di licenziare parte dei lavoratori che rimanendo privi di fonti di reddito, le Parti concordano quali criteri unici di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità i seguenti:
 - a) il personale che abbia espressamente manifestato la non opposizione alla collocazione in mobilità incentivata, previa verifica della compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative aziendali;
 - b) il personale in possesso dei requisiti soggettivi di età e contribuzione previsti dall'attuale legislazione vigente (DL 6 Dicembre 2011 n° 201) per:
 - b1) l'effettivo accesso al godimento del trattamento pensionistico

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.]

- b2) il diritto al trattamento pensionistico
- b3) il personale che raggiungerà i requisiti soggettivi di contribuzione massima previsti dalla legislazione vigente per il godimento del trattamento pensionistico entro il periodo ordinario massimo di fruizione della indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. n. 223/91
- c) una volta applicati i criteri di cui ai punti "a" e "b", qualora rimanessero ancora posizioni in esubero:
- c1) il personale in esubero ed individuato in applicazione ai criteri di Legge di cui all'art. 5, L.223/91, in concorso tra loro (esigenze tecnico-produttive ed organizzative, carichi di famiglia, anzianità aziendale) e che abbia rifiutato la proposta di novazione contrattuale.
- c2) il personale che non aderisce a possibili offerte di assunzione presso le Aziende cui terziarizzare le attività dei Servizi Generali nell'ambito del programma di ricollocazione.
7. I dipendenti coinvolti dalla procedura di cui al presente accordo saranno collocati in mobilità il 31 Gennaio 2012, salvo diverse esigenze tecnico organizzative, e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla legge n. 223/91. La cessazione dei rapporti di lavoro avrà efficacia a prescindere da qualsiasi eventuale situazione soggettiva nella quale il singolo dipendente dovesse a tale data trovarsi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
8. La individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà, come indicato al precedente punto 6, e tenendo conto prioritariamente delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda;
9. Tutto il personale collocato in mobilità, che avrà sottoscritto il verbale di conciliazione sindacale, ai sensi della Legge 533/1973 e degli artt. 411 cpc e 2113 cc di non opposizione alla collocazione in mobilità e quindi della risoluzione del rapporto di lavoro, potranno su base volontaria aderire al Progetto Welfarma, frutto dell'accordo Farindustria ed OO.SS. e finalizzato a ridurre ulteriormente l'impatto sociale della presente procedura sulle risorse umane eccedenti
10. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, convengono formalmente di rimuovere, come in effetti rimuovono, il divieto di cui all'art. 3 lettera b, del D.Lgs 6 settembre 2001 n. 368, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le OO.SS e la Società hanno convenuto la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all'esodo e transazione novativa alle condizioni precisate in separato accordo;
12. L'applicazione del beneficio di incentivo all'esodo di cui al precedente punto, in quanto spettante alle condizioni e per le finalità ivi previste, è subordinata alla esplicita ed integrale adesione, da parte di ciascun dipendente, di tutto quanto definito nel presente accordo medesimo, nonché alla contestuale rinuncia all'impugnativa, per qualsiasi titolo, del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società in applicazione all'accordo ed in attuazione della mobilità. La transazione individuale sarà altresì riferita ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta, per qualunque titolo, direttamente o indirettamente derivante o connessa all'intercorso rapporto di lavoro, salvo i diritti indisponibili. L'atto di rinuncia e di

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Multiple handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

transazione individuale avverrà attraverso la sottoscrizione di un verbale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale, secondo le procedure di legge.


Le OO.SS. ritengono soddisfatta l'esigenza di chiarezza ed informazione prevista dalle vigenti leggi in materia e prendono atto che non sono state identificate ulteriori soluzioni utili ed alternative alla riduzione del personale.

Le Parti dichiarano che la procedura di mobilità definita con la presente intesa sarà regolarmente conclusa con accordo presso la Regione Lazio.


Espressamente convengono, inoltre, che il presente accordo realizza le finalità e gli effetti di cui ai disposti tutti della Legge n. 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della Legge 223/91 medesima, così come modificata dall'art. 8 della Legge n. 236/93.

Le parti convengono che si incontreranno in sede sindacale entro la fine di Febbraio 2012 per monitorare l'andamento della procedura, allo scopo di valutare possibili ulteriori iniziative volte a colmare eventuali differenze rispetto ai targets prefissati.


Letto, confermato e sottoscritto

WYETH LEDERLE S.p.A. 

CONFINDUSTRIA DI LATINA 



FILCTEM/CGIL 

FEMCA/CISL 

UILCEM/UIL 

UGL CHIMICI 

RSU - Wyeth Lederle di Aprilia



Carlo Gaijano
